*Articolo 4*

**Segretariato**

1. Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, da una parte, e l'Unità APE del segretariato della SADC, dall'altra, svolgono a turno per periodi di dodici (12) mesi la funzione di segretariato del Consiglio congiunto («segretariato»). Tali periodi coincidono con le disposizioni relative alla presidenza di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 6.

2. Per quanto riguarda la parte UE, gli ordini del giorno provvisori e i progetti di verbali sono redatti dalla Commissione europea e tutti i documenti ufficiali destinati al Consiglio congiunto o provenienti da esso sono distribuiti dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

3. Per quanto riguarda gli Stati della SADC aderenti all'APE, gli ordini del giorno provvisori e i progetti di verbali sono redatti dall'Unità APE e tutti i documenti ufficiali destinati al Consiglio congiunto o provenienti da esso sono distribuiti dall'Unità APE.

CAPO II

**Funzionamento**

*Articolo 5*

**Documenti**

Qualora le deliberazioni del Consiglio congiunto siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato come documenti del Consiglio congiunto.

*Articolo 6*

**Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione del Consiglio congiunto e richiede suggerimenti per l'ordine del giorno almeno trenta (30) giorni prima della riunione. In caso di urgenza o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.

2. Il segretariato elabora l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del Consiglio congiunto almeno quattordici (14) giorni prima della riunione.

3. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato ha ricevuto da una parte domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

5. Il presidente del Consiglio congiunto, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

*Articolo 7*

**Verbale**

1. Il segretariato redige un progetto di verbale per ciascuna riunione entro ventuno (21) giorni dopo la riunione, salvo diversa decisione di comune accordo delle parti.

2. Il verbale indica, di norma, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a) i documenti presentati al Consiglio congiunto;

b) qualsiasi dichiarazione la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio congiunto; e

c) le questioni concordate dalle parti, come le decisioni, le raccomandazioni o i comunicati congiunti.
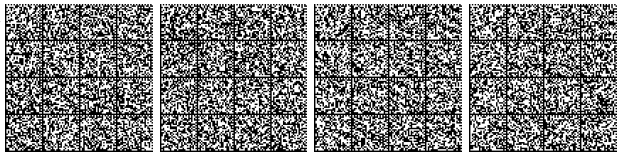
3. Le parti approvano per iscritto il progetto di verbale di ogni riunione entro quarantadue (42) giorni dopo la riunione, salvo diverso accordo delle parti. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato in due copie dai rappresentanti delle parti conformemente ai rispettivi obblighi interni e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare originale di tali documenti autentici.